



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. 893/2019 Prot. n. 67500 del 25.11.2019 Allegati 3

Anno _____ tit. _____ cl. _____ fasc. _____

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 concernente *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. relativa alle procedure concorsuali ed informatizzazione e sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle Amministrazioni tramite l'utilizzo della PEC;

VISTO il CCNL del Comparto Università del 16.10.2008, in particolare l'art. 79, comma 2, il quale prevede, all'interno di ciascuna categoria, una progressione economica attraverso meccanismi selettivi con cadenza annuale, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 82, previa maturazione di due anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore;

VISTO l'art. 1, comma 10, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, in virtù del quale *“per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione”*;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, in particolare l'art. 60, comma 4, il quale ha previsto che con effetto 01.04.2018 in corrispondenza di ciascuna categoria, una ulteriore posizione a cui si accede mediante progressione economica;

VISTO l'art. 64, comma 2, lett. e, e l'art. 66 comma 1, lett. b, del citato CCNL 19.04.2018, secondo cui le risorse disponibili per la contrattazione integrativa per le categorie B, C, D ed EP sono destinate alle progressioni economiche, secondo la disciplina dei precedenti CCNL e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili;

VISTO l'accordo di Contrattazione decentrata del 20.11.2019 con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la progressione economica all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi dell'Aquila;

VISTO il D.R. rep. n. 1238/2019, prot. n. 67151 del 22.11.2019, con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento per la progressione economica all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi dell'Aquila;

VISTO l'accordo di Contrattazione decentrata del 13.09.2019, con il quale è stata destinata la somma di € 67.848,55 all'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali relative alle categorie B, C e D;

VISTO l'accordo di Contrattazione decentrata del 13.09.2019, con il quale è stata destinata la somma di € 25.532,28 all'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali relative alla categoria EP;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

VISTO il verbale della riunione di contrattazione decentrata del 20.11.2019, dal quale risulta che è stato concordato di destinare le predette somme al finanziamento di n. 71 progressioni economiche orizzontali, per i posti di seguito elencati:

Categoria	n° di posti
B	12
C	38
D	17
EP	4
TOTALE	71

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

DISPONE

l'emanazione del seguente **“bando per la procedura di selezione, per titoli, per la progressione economica all'interno della categoria, riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi dell'Aquila con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”**.

ART. 1

(Indizione e numero dei posti)

Ai sensi dell'art. 79 del CCNL del comparto Università del 16.10.2008, è indetta la procedura di selezione, per titoli, per la progressione economica all'interno delle categorie, riservata al personale in servizio presso l'Università degli Studi dell'Aquila con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per i posti di seguito elencati:

Categoria	n° di posti
B	12
C	38
D	17
EP	4
TOTALE	71

ART. 2

(Requisiti)

È ammesso alla procedura il personale di Categoria B, C, D ed EP con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di scadenza del presente bando, che al 31.12.2018:

- a. abbia maturato almeno 2 anni di servizio nell'Ateneo nella posizione economica immediatamente inferiore a quella cui aspirano;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- b. non abbia ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta negli ultimi due anni di servizio prestati nella posizione economica immediatamente inferiore;
- c. non sia incorso nell'ultimo biennio in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

Al fine della maturazione del biennio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nei casi di mobilità intercompartimentale è considerato periodo utile, per il raggiungimento del suddetto biennio, anche il servizio a tempo indeterminato prestato presso altre pubbliche amministrazioni, dalla data dell'ultimo inquadramento economico, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto b e c del presente articolo.

Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti, salvo quelli riferiti ad assenze la cui valutazione sia prevista da specifiche disposizioni normative.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, anche successivamente con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 3

(Domanda di partecipazione)

La domanda di ammissione alla selezione, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta dal candidato e compilata in ogni sua parte, secondo lo schema dell'**allegato 1**, e dovrà pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di **15 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nell'Albo Ufficiale di Ateneo. Qualora tale giorno cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. **Farà fede esclusivamente la data di acquisizione al protocollo.**

Alla domanda deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

La domanda potrà essere presentata personalmente o tramite persona delegata, munita di delega e documento di riconoscimento del delegante, presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo sito in P.zza S. Margherita n. 2 - Palazzo Camponeschi - 67100 L'Aquila, dal lunedì al venerdì, oppure spedita via posta o tramite PEC al seguente indirizzo: *protocollo@pec.univaq.it*.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le informazioni relative all'anzianità di servizio, alla qualità delle prestazioni individuali e alla valutazione individuale dinamica saranno acquisite d'ufficio.

Il personale che nel periodo di valutazione era in comando/distacco o era in servizio presso altre amministrazioni, può presentare domanda per partecipare alla progressione economica fornendo, per ognuno degli anni oggetto di valutazione, la valutazione riportata presso l'ente di comando/distacco, allegando tutta la documentazione (contenente il punteggio attribuito e la relativa scala di riferimento, necessaria per consentire all'Amministrazione di riparametrare la valutazione secondo il sistema in uso in Ateneo).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tale documentazione dovrà pervenire in originale o in copia unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 (**ALLEGATO 3**).

Nel caso la documentazione prodotta non consenta tale riparametrizzazione in modo oggettivo, il candidato, per le voci interessate, sarà considerato non valutabile.

La formazione certificata e pertinente, l'arricchimento professionale e i titoli culturali e professionali **dovranno essere comunicati esclusivamente tramite dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO 2)** ex artt. 38, 46, 47 e 48 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **pertanto alla domanda non dovrà essere allegata alcuna documentazione giustificativa.**

Sarà oggetto di valutazione solo quanto dichiarato dal candidato nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2.

Ogni titolo autodichiarato deve essere corredato di tutti gli elementi richiesti nel modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 2), a pena di esclusione del titolo autodichiarato ove incompleto.

ART. 4 (Criteri di selezione)

La selezione è per titoli.

Ai fini della selezione, la Commissione di cui all'art. 5 dispone di un punteggio complessivo di **100 punti** i quali vengono così distribuiti, ai sensi dell'art. 82 del C.C.N.L. indicato in premessa, tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati e delle categorie di impiego:

criterio	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Categoria EP
a) Formazione certificata e pertinente	5	5	5	5
b) Arricchimento professionale	5	5	5	5
c) Qualità delle prestazioni individuali	20	20	20	25
d) Anzianità di servizio	20	20	15	10
e) Titoli culturali e professionali	15	15	20	20
f) Valutazione individuale dinamica	35	35	35	35
TOTALE	100	100	100	100

In seguito,

- per **anno di riferimento (AR)** si intende l'anno precedente alla data di pubblicazione del bando;
- per **periodo di riferimento** si intende il periodo che intercorre dalla data di inquadramento nell'attuale posizione economica o di assunzione alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- per **numero anni periodo di riferimento (N)** il numero di anni del periodo di riferimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Gli indicatori ed i rispettivi punteggi massimi attribuibili per categoria d'impiego vengono dettagliatamente riportati di seguito:

- a) **formazione certificata e pertinente:** saranno valutati, nel periodo di riferimento, i corsi di formazione e la formazione certificata sia organizzati dall'Ateneo sia da enti esterni della durata di almeno quattro ore. Allo stesso modo saranno valutati i corsi singoli universitari pertinenti all'attività lavorativa svolta nel periodo di riferimento.

I punteggi da attribuire ai corsi sono così definiti:

CALCOLO PUNTEGGIO: 0,2 punti (per corso di durata minima di 4 ore) +0,05 per ogni ora aggiuntiva. L'eventuale esame finale superato dà diritto a un ulteriore 0,1 punti. Il punteggio massimo attribuibile per ciascun corso è di 2 punti.

- b) **arricchimento professionale:** saranno valutati in relazione al solo periodo di riferimento gli incarichi continuativi, relativi a compiti non direttamente connessi all'ordinaria attività di competenza e che non si esauriscono con un solo giorno, conferiti con decreto del Direttore Generale, del Rettore o dal Direttore di dipartimento, in base ad una scelta discrezionale e non casuale. Non saranno valutati gli incarichi elettivi, le docenze rientranti nei titoli professionali di cui al punto e) e gli incarichi retribuiti con fondi diversi da quelli derivanti dal Fondo Accessorio.

CALCOLO PUNTEGGIO: 1 * n. anni (o frazione d'anno)

In caso di doppio incarico (sovrapposto in termini temporali ad altro incarico) il secondo viene valutato con la seguente formula:

CALCOLO PUNTEGGIO: 0,5 * n. anni (o frazione d'anno)

- c) **qualità delle prestazioni individuali,** da effettuarsi attraverso il punteggio riportato nelle schede di valutazione del biennio precedente

CALCOLO PUNTEGGIO: $V / 100 * \text{Punteggio ai fini PEO}$

dove:

V è il punteggio medio riportato nelle schede di valutazione nel periodo di riferimento,

$$\text{Punteggio ai fini PEO} = \begin{cases} 20 & \text{per le categorie B, C, D} \\ 25 & \text{per la categoria EP} \end{cases}$$

- d) **anzianità di servizio:** sarà attribuito un punteggio pari a 0,1 per ogni mese di calendario, senza frazioni, fino al massimo del punteggio previsto per la categoria.

CALCOLO PUNTEGGIO: 0,1 * n. mesi (fino al punteggio massimo previsto per la categoria)

- e) **titoli culturali e professionali:** la valutazione dei titoli culturali avverrà secondo la seguente tabella:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Titolo di studio	Categoria											
	B			C			D			EP		
	V	Δ	Max	V	Δ	Max	V	Δ	Max	V	Δ	Max
Diploma	3	1	4		1	1						
L3/DU	1	0,5	1,5	2	1	3		1	1		1	1
LM	2	1	3	2	1	3		1	1		1	1
Laurea vecchio ordinamento o ciclo unico	3	1	4	4	1	5		2	2		2	2
Master annuale	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5
Master biennale	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
Dottorato/specializzazione	3	1	4	3	1	4	3	1	4	3	1	4

Dove:

V: valutazione per il primo titolo posseduto;

Δ: valutazione aggiuntiva per il secondo titolo;

Max: valutazione massima ottenibile per titolo.

La valutazione dei titoli professionali avverrà secondo i criteri della seguente tabella:

Titolo professionale	Categoria											
	B			C			D			EP		
	V	Δ	Max	V	Δ	Max	V	Δ	Max	V	Δ	Max
Abilitazione professionale ottenuta a seguito di superamento di apposito concorso/esame	2	1	3	2	1	3	4	2	6	4	2	6
Docenza in corsi universitari o di formazione attribuiti a seguito di bando pubblico esterno e attinenti alle posizioni lavorative relative al periodo di riferimento, tenute nel periodo di riferimento (punteggio per ora di docenza), fino a un massimo di 1 punto per docenza	0,05		3	0,05		3	0,05		4	0,05		4
Pubblicazioni attinenti all'attuale posizione lavorativa, pubblicate nel periodo di riferimento	1 per ogni pubblicazione fino ad un max di 3			1 per ogni pubblicazione fino ad un max di 3			1 per ogni pubblicazione fino ad un max di 4			1 per ogni pubblicazione fino ad un max di 4		

Dove:

V: valutazione per il primo titolo posseduto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Δ : valutazione aggiuntiva per il secondo o successivi titoli;
Max: valutazione massima ottenibile per titolo.

f) Valutazione individuale dinamica

La valutazione individuale dinamica sarà calcolata nel seguente modo:

$$V_{dinam} = K \cdot \frac{\bar{V}_{ind}}{100}$$

Dove \bar{V}_{ind} è la valutazione media calcolata nel periodo di riferimento (e comunque non antecedente il 2014) e

$$K = \begin{cases} 8 & \text{se } N = 2 \\ 15 & \text{se } N = 3 \\ 24 & \text{se } N = 4 \\ 35 & \text{se } N \geq 5 \end{cases}$$

La Commissione di cui all'art. 5, fisserà preliminarmente i criteri di massima per l'attribuzione del punteggio a disposizione, definendo la tipologia dei titoli valutabili e come valutarli.

ART. 5

(Commissione per la valutazione)

La Commissione per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, nominata con decreto del Direttore Generale, sarà composta da cinque membri effettivi e tre supplenti.

ART. 6

(Graduatoria)

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, compilerà le graduatorie generali di merito per categorie.

Otterranno il passaggio coloro i quali, nel limite delle risorse disponibili, saranno utilmente collocati nella graduatoria.

A parità di merito sarà preferito il più anziano di servizio e, a parità di anzianità, il più giovane di età. L'Amministrazione, con decreto del Direttore Generale, accertata la regolarità degli atti della selezione, approverà la graduatoria.

L'Amministrazione comunque si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di sottoporre ad accertamento la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda, ai sensi della normativa vigente in materia. Pertanto il richiedente dovrà fornire, in ogni momento, tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche.

Le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia e qualora si accerti che la progressione economica sia stata attribuita sulla base di dichiarazioni mendaci e/o di produzione di atti falsi, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà all'esclusione del dipendente dalla graduatoria, con obbligo di restituire



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

tutte le somme percepite in virtù della progressione economica, oltre gli interessi legali maturati, nel termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di restituzione da parte dell'Università.

ART. 7

(Decorrenza)

I vincitori otterranno, con dispositivo del Direttore Generale, l'inquadramento nella categoria di impiego immediatamente superiore con effetto giuridico ed economico **dal 01.01.2019**.

ART. 8

(Accesso agli atti della selezione)

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente selezione è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

L'Università degli Studi dell'Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, tratterà i dati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dell'inquadramento nella posizione economica superiore. Ad ogni modo i dati saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni degli articoli 13 e 14 del suddetto Regolamento sono contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi dell'Aquila per il trattamento finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente, ricercatore, tecnico - amministrativo e collaboratori, visibile agli interessati alla pagina web: <https://univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4269> .

ART. 10

(Responsabile del Procedimento)

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Colella, ctg. D – Area amministrativa-gestionale, Settore personale tecnico e amministrativo.

ART. 11

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la progressione economica all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi dell'Aquila e nei CCNL 16.10.2008 e 19.04.2018 citati in premessa e, per quanto applicabile, alla normativa vigente che regola i pubblici concorsi.

L'Aquila, 25.11.2019

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (dott. Pietro DI BENEDETTO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.